

Dal 1° luglio nuove regole per il calcolo del fringe benefit per Auto aziendali assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti

Gentili Clienti,

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalla legge di Bilancio 2020.

.La legge di Bilancio 2020 ha infatti previsto che resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dal TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Si tratta di novità destinate a impattare direttamente sulle imprese che provvederanno ad assegnare auto ad uso promiscuo ai dipendenti dal 01 luglio 2020, poiché la nuova misura dei fringe benefit dovrà essere utilizzata quale base di riferimento per l'applicazione delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente o per determinare il riaddebito di somme al dipendente necessario per azzerare il benefit stesso.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data concessione in cui si realizza la concessione in uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Cosa cambia dal 1° Luglio

Attraverso la modifica della norma contenuta nell'art. 51 TUIR, la legge di Bilancio 2020 interviene direttamente sulle modalità di calcolo del fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, distinguendo le stesse sulla base delle emissioni di Co2.

La base di calcolo del fringe benefit resta sempre riferita alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente ma **variano le percentuali da applicare alla stessa.**

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solo in presenza di due specifiche condizioni:

- 1) l'autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;
- 2) la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

In assenza di entrambe le condizioni, si deve pertanto ritenere che le metodologie di calcolo del fringe benefit restano quelle in vigore fino al 30 giugno 2019.

Nella Tabella che segue si sono riepilogati i tre diversi e possibili regimi di calcolo del fringe benefit.

Base di calcolo: percorrenza convenzionale 15.000 km/anno tariffe ACI		
Veicoli	Contratti fino al 30 giugno 2020	Contratti dal 1° luglio 2020
Emissioni Co2 fino a 60g/km	30%	25%
Emissioni Co2 > 60g/km ma < 160g/km	30%	30%
Emissioni Co2 >160g/km ma < 190g/km	30%	40% (50% dal 2021)
Emissioni Co2 > 190g/km	30%	50% (60% dal 2021)

La nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell'art. 51 TUIR prevede inoltre l'innalzamento delle percentuali relative alle ultime due classi di autoveicoli più inquinanti, per i contratti di concessione in uso stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esempio di calcolo

Prendendo a riferimento le nuove aliquote per il calcolo del fringe benefit, appare fin da subito evidente che l'incremento del carico fiscale sullo stesso colpirà soprattutto le autovetture più inquinanti, ovvero quelle con emissioni di Co2 superiori a 160 grammi per chilometro.

Passando a qualche esempio numerico, vediamo come cambia il calcolo del fringe benefit per la stessa autovettura nell'ipotesi di concessione in uso prima o dopo il 1° luglio 2020.

Ipotizziamo che l'autovettura in questione abbia:

- emissioni di Co2 pari a 175 g/km

- un costo chilometrico, da tariffe ACI 2020, di 0,7552 euro al chilometro.

Le ipotesi che possiamo formulare sono essenzialmente due:

a) concessione in uso entro il 30 giugno 2020

b) concessione in uso dal 1° luglio 2020.

avremo le seguenti differenze nella determinazione del fringe benefit di tale autovettura:

a) contratto entro il 30 giugno:

fringe benefit = $(15.000 \times 0,7552) \times 30\% = 3.398,40$ euro

b) contratto dopo il 1° luglio:

fringe benefit = $(15.000 \times 0,7552) \times 40\% = 4.531,02$ euro.

La differenza su base annuale del fringe benefit risulta pari a 1.136,2 euro.

ATTENZIONE: Come anticipato in premessa, l'unico modo per evitare questo incremento nel fringe benefit è rappresentato dalla concessione in uso dell'autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

AREA LAVORO
Dott. Stefano Vivian